CORTE COSTITUZIONALE

23 giugno-11 luglio 1961, n. 40

Tra le diverse mozioni che dell'ordine pubblico si hanno nella legislazione, la nozione da accettarsi, ai fini dello scioglimento dei consigli comunali, è quella che attiene alla sicurezza ed alla quiete pubblica.

Omissis.

Con deliberazione del 6 dicembre 1960, n. 8921/2, la Giunta regionale della Valle d'Aosta disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale di ..., a seguito delle dimissioni di due consiglieri e del rinvio a giudizio di altri otto, tra i consiglieri ed assessori, per il reato di corruzione.

Il provvedimento dell'Amministrazione regionale era motivato dal fatto che l'Amministrazione comunale di ... era venuta a trovarsi "nella impossibilità morale, giuridica e politica di continuare ad esercitare le sue funzioni, la quale impossibilità discende da quel turbamento di ordine pubblico - nella sua accezione lata - che si verifica allorché gli amministratori di un Comune sono in grande maggioranza incriminati di un reato infamante contro la pubblica Amministrazione", e, pertanto, a sensi degli artt. 323 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (in relazione all'art. 10 del D. P. R. 5 aprile 1951, n. 203, e all'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530), e 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, decideva lo scioglimento del Consiglio comunale di ... e la nomina di un Commissario straordinario.

Omissis.

1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1961 e con la successiva memoria depositata in cancelleria il 29 aprile 1961, si espone che il provvedimento disposto dalla Giunta regionale in ordine allo scioglimento del Consiglio comunale di esorbita dalle funzioni ad essa attribuite dagli artt. 43 e 44 dello Statuto ed invade la sfera di attribuzione riservata allo Stato.

Che il provvedimento sia stato dettato da ragioni d'ordine pubblico risulterebbe non soltanto dalla sua motivazione (anche se essa accenna cautelativamente ad un concetto di ordine pubblico, inteso "nella sua accezione lata"), ma anche dalla considerazione che nella specie non ricorreva l'altra ipotesi, che poteva legittimare lo scioglimento del Consiglio comunale, e cioè la persistente violazione degli obblighi imposti per legge.

Ciò premesso, si sostiene che lo scioglimento dei Consigli comunali, provinciali e consortili per motivi d'ordine pubblico, richiedendo una valutazione globale del pubblico interesse, deve ritenersi di esclusiva competenza statale. E ciò non soltanto nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, come è dato desumere dall'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma anche per quelle a statuto speciale, come emerge dal complesso del nostro sistema costituzionale.

Omissis.

Sostiene l'Avvocatura che la causa del provvedimento in questione sia da ricercarsi nel pericolo di turbamento dell'ordine pubblico.

Ora, lo scioglimento degli enti locali per motivi d'ordine pubblico rientra nella materia della pubblica sicurezza e rappresenta uno dei mezzi rivolti al mantenimento delle fondamentali esigenze della comunità statale; e questa materia, postulando una valutazione complessiva del pubblico interesse, è riservata allo Stato. Di conseguenza, allo Stato si deve ritenere riservato anche il potere di sciogliere gli enti locali per motivi d'ordine pubblico;

Omissis.

La difesa regionale osserva che nel provvedimento impugnato la Giunta aveva testualmente parlato di ordine pubblico inteso nella sua "accezione lata", in cui rientra anche l'impossibilità morale che l'organo preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni, allorché la maggioranza dei suoi componenti risulta sottoposta a procedimento penale. Ora, il compito di assicurare una buona amministrazione, attraverso l'opera di funzionari forniti del dovuto prestigio, rientra nelle attribuzioni della Giunta regionale, alla quale, pertanto, si deve riconoscere il potere di esercitare un controllo non solo sugli atti degli enti locali, ma anche sulle persone che li compongono, fino allo scioglimento degli enti, così come, nella specie, la Regione ha fatto.

Omissis.

2. – È fuori discussione che lo scioglimento del Consiglio comunale di ... è stato determinato da motivi di ordine pubblico. È, invece, controversa tra le parti che cosa debba intendersi per "motivi di ordine pubblico" agli effetti qui considerati. La difesa della Regione sostiene che ci si debba riferire ad un concetto di ordine pubblico nella

sua "accezione lata", secondo la testuale espressione della deliberazione impugnata: ci si debba, cioè, riferire non soltanto alla tutela della quiete e della sicurezza pubblica, ma anche alla tutela del buon funzionamento degli uffici pubblici e del prestigio degli organi amministrativi. Nell'ambito di questa nozione acquisterebbe anche rilevanza l'impossibilità morale che l'organo preposto al Comune continui ad esercitare le sue funzioni allorché la maggioranza dei suoi componenti risulti sottoposta a procedimento penale.

La Corte non può condividere questa tesi. Tra le diverse nozioni che dell'ordine pubblico si hanno nella legislazione, la nozione da accettarsi ai fini dello scioglimento dei Consigli comunali è quella che attiene alla sicurezza ed alla quiete pubblica. Tale è il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, della quale sono noti gli sforzi sempre compiuti per fare rientrare in questa nozione le situazioni più varie, pur di non incrinare il concetto fondamentale di ordine pubblico nel senso tradizionalmente ricevuto in questa materia.

La tradizione trova una salda conferma nella nuova Costituzione, essendo evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti.

Omissis.